PROROGA DEL TERMINE PREVISTO DALL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 6 DICEMBRE 1979, N. 610, IN MATERIA DI TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE CIVILE E MILITARE DELLO STATO IN SERVIZIO ED IN QUIESCENZA; NORME IN MATERIA DI COMPUTO DELLA TREDICESIMA MENSILITA' E DI RILIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA' DI BUONUSCITA E NORME DI INTERPRETAZIONE E DI ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 6 DELLA LEGGE 29 APRILE 1976, N. 177, SUL TRASFERIMENTO DEGLI ASSEGNI VITALIZI AL FONDO SOCIALE E RIAPERTURA DEI TERMINI PER LA OPZIONE

Art. 3

Riliquidazione dell'indennità di buonuscita

Ai dipendenti dello Stato e delle amministrazioni autonome, per i quali l'ultimo giorno di servizio sia compreso nel periodo 1 giugno 1969-31 maggio 1979, ed al loro superstiti, l'indennita' di buonuscita viene riliquidata a domanda integrando la base contributiva, computata nella determinazione dell'indennita' corrisposta, dell'importo della tredicesima mensilita' nei limiti di cui al precedente articolo 2. Nei casi di ricongiunzione ai fini della indennita' di buonuscita previsti delle norme in materia, la riliquidazione spetta anche se l'iscrizione alle gestioni previdenziali indicate nel primo comma dell'articolo 2 abbia avuto termine anteriormente al 1 giugno 1969, sempreche' la cessazione definitiva dal servizio sia intervenuta nel periodo indicato nel comma precedente. La domanda di riliquidazione, redatta su apposito modulo approvato dagli enti previdenziali, va inoltrata, dal personale cessato dal servizio durante il periodo indicato nel precedente primo comma alla competente gestione previdenziale entro il termine perentorio di due anni dall'entrata in vigore della presente legge. Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine si tiene conto della data di accettazione della raccomandata risultante dal timbro a data dell'ufficio postale. Sono fatte salve le domande presentate in applicazione del decreto-legge 29 maggio 1979, n. 163, fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

Versione in vigore dal 22 marzo 1980, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Proroga del termine previsto dall'articolo 1 della legge 6 dicembre 1979, n. 610, in materia di trattamento economico del personale civile e militare dello Stato in servizio ed in quiescenza; norme in materia di computo della tredicesima mensilita' e di riliquidazione dell'indennita' di buonuscita e norme di interpretazione e di attuazione dell'articolo 6 della legge 29 aprile 1976, n. 177, sul trasferimento degli assegni vitalizi al Fondo sociale e riapertura dei termini per la opzione
Estremi	Legge 20 marzo 1980, n. 75
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 21 marzo 1980

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/proroga-del-termine-previsto-dall-articolo-1-della-legge-6-dicembre/art-3-riliquidazione-dell-indennita-di-buonuscita

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it

buonuscita e norme di interpretazione e di attuazione dell'articolo 6 della legge 29 aprile 1976, n. 177, sul trasferimento degli assegni vitalizi al Fondo sociale e riapertura dei termini per la opzione · Art. 3

buonuscita e norme di interpretazione e di attuazione dell'articolo 6 della legge 29 aprile 1976, n. 177, sul trasferimento degli assegni vitalizi al Fondo sociale e riapertura dei termini per la opzione · Art. 3